

Riassunto

del rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura relativo alla verifica dei centri federali d'asilo per il periodo 2021 – 2022, destinato alla Segreteria di Stato della migrazione



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF)
Commission nationale de prévention de la torture (CNPT)
Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT)
Cummissiun naziunala per la prevenziun cunter la tortura (CNPT)
National commission for the prevention of torture (NCPT)

Impressum

© Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT)

Edizione

Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT)
Schwanengasse 2
3003 Berna

Redazione

Segreteria Commissione nazionale per la prevenzione della tortura

Contatto

www.cnpt.admin.ch

Impaginazione

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)

Foto prima pagina

Foto copertina: Cermela Odoni
Copyright: SEM
Posizione: CFA Berna

Berna, dicembre 2022

I. Introduzione

1. La sintesi del rapporto presenta, ordinati per tema, i risultati di 17 visite di controllo della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) nei centri federali d'asilo (CFA) durante il biennio 2021 e 2022, mostra dove è necessario agire e segnala una serie di buone prassi¹.
2. La situazione nei CFA è cambiata significativamente dal 2021 al 2022. Ciò è riconducibile soprattutto a tre sviluppi: (1) l'arrivo di numerose persone in cerca di protezione dall'Ucraina a partire dalla fine di febbraio 2022, (2) il forte aumento dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati prevalentemente di sesso maschile e provenienti dall'Afghanistan e (3) a partire dall'autunno 2022, il forte aumento di richiedenti l'asilo con nazionalità prevalentemente afghana o turca.
3. Nel 2022, circa 94 470 persone hanno presentato una domanda di protezione in Svizzera (ca. 24 511 richiedenti l'asilo provenienti da tutto il mondo e ca. 74 595² persone in cerca di protezione dall'Ucraina). La maggior parte di loro trascorre i primi giorni, settimane o mesi in Svizzera in un CFA.
4. Gli sviluppi menzionati hanno messo a dura prova i collaboratori della SEM nonché delle società incaricate dell'assistenza e della sicurezza. La Commissione riconosce gli sforzi e l'elevato carico di lavoro svolto dal personale nei CFA, nonché la sfida di trovare un numero sufficiente di professionisti formati che possano far fronte a questo compito impegnativo. Per migliorare la situazione critica, sono necessarie risorse aggiuntive.

¹ Per maggiori dettagli cfr. CNPT, Bericht an das Staatssekretariat für Migration (SEM) betreffend die Überprüfung der Bundesasylzentren (CFA) durch die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) 2021–2022 (disponibile in tedesco; di seguito: CNPT, Rapporto Centri federali d'asilo 2021–2022).

² Statistische SEM 31.12.2022 (nota: le cifre elencate saranno aggiornate a gennaio 2023).

II. Costatazioni e necessità di agire

A. Richiedenti l'asilo con esigenze particolari

a. Richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati

5. Il numero dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati nei CFA è fortemente aumentato³.

i. Richiedenti l'asilo minorenni non accompagnate

6. Le richiedenti l'asilo minorenni non accompagnate sono nettamente in minoranza nei CFA. Ad eccezione della frequenza scolastica, per loro non era prevista alcuna struttura giornaliera ed erano infatti in gran parte abbandonate a sé stesse. Nella prassi, le loro persone di riferimento erano gli insegnanti e

meno i collaboratori socio-educativi. Questi ultimi si occupavano soprattutto degli minori non accompagnati di sesso maschile, in netta maggioranza nei CFA. Secondo la Commissione, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e i fornitori di servizio responsabili dell'assistenza da essa incaricati⁴ hanno violato il divieto di discriminazione in base al sesso, disciplinato dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, nonché il diritto delle giovani richiedenti al riposo e al tempo libero, al gioco e ad attività ricreative adeguate alla loro età.

7. **La Commissione raccomanda alla SEM e alle società di assistenza di rispettare, tutelare e adempiere il diritto delle richiedenti l'asilo minorenni non accom-**

Data		Numero di minorenni		
		totale	di sesso femminile	di sesso maschile
2021	31 marzo	138	10	128
	30 giugno	204	11	193
	30 settembre	305	25	280
	31 dicembre	389	15	374
2022	31 marzo	361	22	339
	30 giugno	647	25	622
	30 settembre	1207	33	1174
	31 dicembre	1755	43	1712

³ Fonte: SEM.

⁴ L'assistenza nei CFA è fornita dalle società ORS Service (Schweiz) AG e Asylorganisation Zürich (AOZ). Le società Protectas e Securitas sono state incaricate di garantire la sicurezza nei CFA. ORS, Securitas e Protectas sono società per azioni di diritto privato, mentre la società AOZ è un'istituzione indipendente di diritto pubblico della città di Zurigo.

- pagnate al riposo e al tempo libero, al gioco e ad attività ricreative adeguate alla loro età, fornendo un'assistenza conforme all'interesse superiore del fanciullo⁵. Ciò include, tra l'altro, attività extrascolastiche. L'attuazione di questa raccomandazione richiede risorse adeguate e in particolare l'assunzione della responsabilità da parte degli attori politici, il Consiglio federale e il Parlamento⁶.**
8. Le quattro minorenni che la Commissione ha incontrato durante le sue visite di controllo erano alloggiate in un dormitorio con donne che viaggiavano da sole o in una camera per sé, ma nella stessa ala dei minorenni non accompagnati di sesso maschile.
9. **Le richiedenti l'asilo minorenne non accompagnate non vanno alloggiate sole in un CFA. La SEM deve fornire loro un alloggio alternativo, soprattutto se sono in poche⁷.**
10. **Le richiedenti l'asilo minorenne non accompagnate devono in ogni caso essere alloggiate separatamente dai richiedenti l'asilo di sesso maschile, anche se questi sono ancora minorenni (almeno in un'ala separata)⁸.**
11. **La Commissione ritiene che le richiedenti l'asilo minorenne non debbano essere alloggiate nello stesso dormitorio con delle donne. Sono ammesse eccezioni a questa regola se giustificate dall'interesse superiore del fanciullo⁹.**
- ii. *Assistenza di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati*
12. Durante il periodo di riferimento, la SEM ha collocato i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati nei sei CFA con funzione procedurale, dove un gruppo di collaboratori socio-educativi e altri collaboratori si sono occupati del loro alloggio e dell'assistenza. Il forte aumento del numero dei minorenni di sesso maschile ha avuto un impatto visibilmente negativo sull'assistenza a partire dalla fine di febbraio 2022. I fornitori di servizio responsabili dell'assistenza non erano più in grado di mantenere il sistema per cui determinati operatori socio-educativi si occupavano di alcuni giovani in qualità di persone di riferimento. C'erano invece operatori socio-educativi che erano responsabili della giornata e che, insieme ad alcuni collaboratori addetti all'assistenza, si occupavano di 70 fino a 100 adolescenti.
13. I collaboratori si sono dedicati principalmente agli aspetti pratici legati all'alloggio dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati e alle situazioni particolarmente acute (ad esempio, giovani con difficoltà comportamentali). Il lavoro strutturato sul caso, con colloqui di entrata e intermediari documentati da parte del personale socio-educativo, non ha più funzionato a dovere. Secondo la valutazione della Commissione, a partire dalla fine di febbraio 2022 i team incaricati di fornire assistenza non erano più in grado di garantire un sostegno personale e coerente a tutti i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.
14. La SEM, in quanto autorità con responsabilità generale, e i fornitori di servizio respon-

⁵ Committee on the rights of the child, General comment No. 17 (2013) on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31), 17 aprile 2013 (di seguito: CRC/C/GC/17), n. 53

⁶ CRC/C/GC/17, n. 54. lett. c.

⁷ Ciò vale in particolare, se solo poche minorenni non accompagnate hanno presentato una domanda di asilo, come negli anni 2021 e 2022. Nel sistemare i richiedenti l'asilo minorenni occorre sempre anche tenere conto della prevenzione della violenza, in particolare della violenza sessualizzata. A questo proposito, le autorità devono considerare l'interesse superiore del fanciullo (dei minorenni) (art. 3 Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo conclusa il 20 novembre 1989; RS 0.107, UN-CRC) e coinvolgere le minorenni nella procedura di decisione (art. 12 UN-CRC). Secondo la Commissione, ciò implica almeno chiedere loro quale tipo di alloggio preferiscono e per quale motivo.

⁸ Cfr. PACE, Protéger les femmes et les filles réfugiées de la violence fondée sur le genre, Résolution 2159 (2017), lett. 5.2.2. [...], l'Assemblée appelle les États membres et observateurs du Conseil de l'Europe à prendre les mesures concrètes suivantes: en ce qui concerne la sécurité des femmes dans les centres de transit et d'accueil: [...] prévoir des dortoirs séparés pour les femmes seules avec ou sans enfants, ainsi que des installations sanitaires bien éclairées réservées aux femmes (disponible in francese).

⁹ Art. 3 cpv. 1 UN-CRC

sabili dell'assistenza hanno quindi violato l'interesse superiore del fanciullo, nonché il diritto alla protezione e il diritto al riposo e al tempo libero, al gioco e ad attività ricreative adeguate all'età dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.

15. **La Commissione raccomanda alla SEM di rispettare, di concerto con i fornitori di servizio responsabili dell'assistenza, l'interesse superiore del fanciullo e di tutelare e adempiere il diritto dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati al riposo e al tempo libero, al gioco e ad attività ricreative adeguate alla loro età, in conformità con la Convenzione sui diritti del fanciullo. Il sistema di assistenza esistente per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati deve essere rivisto e adattato per garantire un'assistenza professionale e continuativa a tutti i minorenni, anche in presenza di numeri elevati¹⁰. L'attuazione di questa raccomandazione richiede risorse adeguate e in particolare l'assunzione della responsabilità da parte degli attori politici, il Consiglio federale e il Parlamento.**
16. **La Commissione raccomanda inoltre ai fornitori di servizio responsabili dell'assistenza di rivedere e, se necessario, adeguare l'assegnazione dei compiti tra i collaboratori addetti all'assistenza e il personale socio-educativo, in modo che quest'ultimo disponga di risorse sufficienti per svolgere un lavoro strutturato su ogni caso.**

iii. Alloggio

17. La Commissione cita il CFA Boudry come buon esempio per quanto riguarda l'alloggio

dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati: durante la visita, i minori erano alloggiati sullo stesso sito come gli altri richiedenti l'asilo, ma in un edificio separato. Al CFA Altstätten, al CFA Basilea (dall'autunno 2021), al CFA Berna e al CFA Zurigo, gli adolescenti erano collocati in un'ala separata del centro. Anche i richiedenti l'asilo adulti, soprattutto di sesso femminile, erano alloggiati sullo stesso piano, ma le sezioni erano separate da una porta. Nel CFA Balerna i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati erano invece collocati sugli stessi piani o nelle stesse ale degli adulti, ma in dormitori separati. La Commissione ritiene questo tipo di alloggio problematico.

18. **La Commissione raccomanda alla SEM di provvedere, in tutti i CFA con funzione procedurale, che i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati di sesso maschile siano alloggiati in un edificio separato. Se ciò non fosse possibile, l'alloggio andrebbe organizzato su piani diversi o almeno in reparti differenti con controlli di accesso (ad esempio tramite un sistema di chiusura o personale di sicurezza)¹¹. L'infrastruttura dovrebbe essere in grado di offrire tale soluzione anche in caso di occupazione massima (ad esempio tramite una costruzione modulare).**
19. Durante la visita al BAZ Embrach, la delegazione ha incontrato un minorenne non accompagnato. Per quanto la Commissione ha potuto accertare, il giovane era in gran parte abbandonato a sé stesso, non frequentava la scuola, non era integrato in una quotidianità strutturata o non era prevista un'assistenza speciale per lui. La Commis-

¹⁰ Cfr. UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum February 1997, n. 7.5 (disponibile in inglese).

¹¹ Questo vale anche per l'alloggio separato di richiedenti l'asilo chiaramente adulti che si definiscono come minorenni. La sistemazione in dormitori separati ma nello stesso settore dei richiedenti l'asilo minori non accompagnati non è sufficiente.

sione ritiene questo tipo di situazione problematica¹².

20. **Poiché nei CFA senza funzione procedurale manca un'assistenza adeguata¹³, i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati andrebbero collocati esclusivamente in CFA con funzione procedurale (o in un'altra struttura alternativa adeguata).**

iv. Organizzazione della giornata

21. I richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati di sesso maschile di diversi CFA hanno raccontato di avere svolto attività comuni con il personale di assistenza, ad esempio giocare a calcio, cucinare, serate cinema, giochi da tavolo, gare di giochi online e corsi di lingua. Nel CFA Altstätten, un giovane ha detto che alcuni ragazzi possono partecipare agli allenamenti della squadra di calcio locale. Diversi minorenni non accompagnati di sesso maschile di età superiore ai 15 anni hanno riferito di aver partecipato a programmi di volontariato esterni o di aver svolto lavori remunerati presso il CFA. Anche la scuola ha contribuito a fornire una struttura alla giornata.
22. Durante la visita al CFA Balerna nel luglio 2022, molti collaboratori addetti all'assistenza hanno affermato che, a causa dell'elevato numero di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, mancano le risorse per svolgere attività. Sono costantemente impegnati a risolvere situazioni urgenti e non riescono a trovare il tempo per offrire, ad esempio, corsi di lingua. I giovani sono abbandonati a sé stessi e sottoccupati.

23. **La Commissione raccomanda alla SEM e ai fornitori di servizio responsabili dell'assistenza di coordinare insieme ai Comuni locali l'uso delle strutture sportive rispettivamente di prevedere le risorse necessarie affinché sia possibile garantire un'offerta adeguata di programmi occupazionali e ricreativi per gli adolescenti¹⁴.**

v. Sanzioni

24. La Commissione ritiene convincenti le sanzioni pedagogiche rispettivamente le misure educative attuate nel CFA Basilea nell'aprile 2021, poiché, proporzionate al comportamento sanzionato, miravano a facilitare la convivenza nel CFA ed erano pronunciate rapidamente ed esclusivamente dal personale socio-educativo. Tuttavia, il forte aumento del numero dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati ha portato anche ad un peggioramento delle sanzioni. I collaboratori hanno dichiarato di essersi allontanati dalle sanzioni pedagogiche (misure educative) perché non avevano più tempo per svolgere trattamenti individuali. Hanno invece applicato lo stesso sistema di sanzioni previsto per gli adulti¹⁵. Nella maggior parte dei casi, un rientro tardivo è stato sanzionato con il ritiro della paghetta. La Commissione ritiene problematico applicare per gli adolescenti sanzioni previste per i richiedenti l'asilo adulti.
25. **La Commissione raccomanda alla SEM e ai fornitori di servizio responsabili dell'assistenza di applicare per tutti i CFA con funzione procedurale un sistema di sanzioni pedagogiche (misure educative) trasparente.**

¹² Cfr. raccomandazione n. marg. 15.

¹³ Nei CFA senza funzione procedurale non esiste un team di assistenza con personale socio-educativo e di altro tipo che si occupi esclusivamente degli minorenni non accompagnati e svolga attività aggiuntive e specifiche per loro.

¹⁴ Cfr. anche CNPT, Rapporto Centri federali d'asilo 2021–2022, n. marg. 314.

¹⁵ Concernente il sistema delle misure disciplinari applicate agli adulti cfr. CNPT, Bericht betreffend die Überprüfung der Bundesasylzentren durch die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (2019–2020-) (disponibile in tedesco; di seguito: CNPT, Rapporto Centri federali d'asilo 2019–2020) n. marg. 65.

vi. Prevenzione del suicidio

26. I numerosi colloqui svolti con i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati hanno mostrato chiaramente che molti di loro sono sottoposti a un forte stress psichico che, secondo il personale, è dovuto alle esperienze vissute nel Paese d'origine e durante la loro fuga. Il carico psichico si esprime in comportamenti aggressivi, dipendenze (droghe, alcol, narcotici), disturbi del sonno, autoleSIONISMO e pensieri suicidi.

27. La Commissione è consapevole dell'insufficiente offerta di assistenza psichiatrica e psicologica in molte parti della Svizzera, soprattutto nell'ambito della psichiatria infantile e adolescenziale. **Raccomanda alla SEM di creare, testare e implementare assieme a professionisti offerte alternative a bassa soglia¹⁶.**

vii. Accertamento dell'età, passaggio all'età maggiorenni

28. La SEM può classificare come maggiorenni persone registrate come richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Ciò comporta il trasferimento in un dormitorio per richiedenti l'asilo adulti. Inoltre, viene a mancare l'assistenza più attenta prevista per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Dalle conversazioni con i richiedenti l'asilo è emerso che nella pratica questo cambiamento è legato a varie sfide: due persone finora classificate come richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati hanno infatti riferito che la SEM li ha classificati come maggiorenni (stando alle loro informazioni senza accertare la loro età). Sono state informate in merito a tale decisione solo quando i collaboratori hanno chiesto loro di preparare i loro effetti personali per il trasferimento nell'ala per adulti. Secondo diversi collaboratori, alcune difficoltà potrebbero essere evitate migliorando il flusso di informazioni tra i collaboratori della SEM, dei fornitori di servizio responsabili dell'assistenza della rap-

presentanza legale oppure procedendo in modo diverso.

29. Se viene presentato ricorso contro la decisione sulla maggiore età pronunciata dalla SEM, è possibile in singoli casi che il Tribunale amministrativo federale giunga ad una valutazione diversa da quella della SEM e che il ricorrente sia dichiarato minorenne. Secondo le informazioni ricevute, in un caso concreto la SEM e i fornitori di servizio responsabili per l'assistenza e per la sicurezza avrebbero collocato, assistito e trattato l'adolescente in questione come un adulto durante i due mesi della procedura di ricorso. In questo modo, la SEM ha violato la prescrizione del Comitato ONU per i diritti del fanciullo secondo cui un adolescente deve essere trattato come un minorenne finché è in corso la procedura di accertamento dell'età¹⁷.

30. Un caso particolare riguarda i richiedenti l'asilo che dichiarano di essere minorenni ma che sembrano adulti nel comportamento e nell'aspetto. Il manuale della SEM sull'assistenza dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati nei CFA prevede in tali casi una valutazione da parte del personale socio-educativo. Se il personale classifica tale persona provvisoriamente come richiedente l'asilo minorenne non accompagnato (PUMA), questa persona deve essere alloggiata separatamente dai richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, ma anche dagli adulti.

31. **La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo prevede che la SEM i fornitori di servizio responsabili dell'assistenza e della sicurezza possano considerare un richiedente l'asilo un adulto in termini di assistenza e alloggio solo dopo che sia stata pronunciata una decisione passata in giudicato sulla maggiore età della persona interessata. Di conseguenza, fino alla decisione menzionata, gli inte-**

¹⁶ Esempi di offerte alternative a bassa soglia: consentire e sostenere la possibilità dell'auto-aiuto, prevedere offerte in gruppo, sistema dei pari autonomi, psicoeducazione e formazione di competenze per rafforzare la resilienza e riuscire a controbilanciare lo stress.

¹⁷ Cfr. CNPT, Rapporto Centri federali d'asilo 2021-2022, n. marg. 126 e nota a piè di pagina 72, 73, 74.

ressati devono essere alloggiati e assistiti come richiedenti l'asilo minori non accompagnati¹⁸.

32. **La Commissione raccomanda alla SEM di garantire che il personale del team di assistenza per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati sia informato tempestivamente in merito a decisioni sulla maggiore età passate in giudicato. In questo modo, il personale può sostenere meglio la persona in questione e ridurre il rischio di violenza, suicidio e tentativo di suicidio nonché autolesionismo.**

viii. Buoni esempi

33. In occasione della visita nel CFA Boudry la Commissione ha riscontrato buoni esempi di alloggio e assistenza nei casi di passaggio alla maggiore età:

- Un periodo di transizione di una settimana per il trasferimento nell'edificio per i richiedenti l'asilo adulti permette alla persona interessata di adattarsi alla nuova situazione.
- Durante il giorno la persona interessata poteva continuare a partecipare alle attività dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.
- Nei casi in cui la persona interessata era psichicamente molto stressata, un certificato medico dell'assistenza sanitaria ha permesso a quest'ultima di rimanere nelle strutture che conosceva già (assistenza più attenta e nessun cambio di edificio).

Altri buoni esempi:

- Nel CFA Boudry la SEM ha alloggiato i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati in un edificio separato.
- Nei CFA Berna e Reinach, il personale socio-educativo e altri collaboratori del team di assistenza hanno pranzato insieme ai richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.
- Nei CFA Berna e Reinach, i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati preparavano regolarmente i pasti con l'aiuto dei collaboratori del team di assistenza.
- Alcuni richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati del CFA Altstätten hanno partecipato agli allenamenti di una squadra di calcio della regione.

b. Altri gruppi di persone vulnerabili

i. Donne

34. In diversi CFA, a partire dalla primavera del 2022 si è registrata una crescente mancanza di locali in cui le donne possono ritirarsi. Per creare più posti letto per le persone in cerca di protezione dall'Ucraina e, a partire dall'autunno 2022, anche per il crescente numero di richiedenti l'asilo provenienti da altri Paesi, la SEM ha trasformato spazi comuni in dormitori. La Commissione comprende questa necessità e al contempo si rammarica che le esigenze speciali delle donne, in particolare di quelle che viaggiano da sole, siano passate in secondo piano.

ii. Famiglie

35. Nel CFA Flumenthal diverse famiglie sono in parte state alloggiate nella stessa stanza a causa dell'alto tasso di occupazione. Durante i colloqui con la Commissione,

¹⁸ Il Comitato ONU per i diritti del fanciullo ha ripetutamente affermato nelle sue decisioni che una persona deve essere trattata come minorenne se esiste la possibilità che si tratti di un minorenne o di un bambino. Cfr. p. es. Committee on the Rights of the Child (CRC), A.L. against Spain, Communication 016/2017, Adoption of views, 31 May 2019, n. 12.7 e CNPT, Rapporto Centri federali d'asilo 2021-2022, alleg. 2, n. marg. 374 segg.

soprattutto le donne e le adolescenti richiedenti l'asilo hanno dichiarato di non sentirsi a loro agio quando dovevano condividere la stanza con uomini e adolescenti di sesso maschile di altre famiglie. Secondo le informazioni ricevute, in mancanza di spazio disponibile nel CFA Allschwil, un padre richiedente l'asilo era stato per qualche tempo separato dalla moglie e dai figli e alloggiato in un dormitorio per uomini che viaggiano da soli.

36. In passato la Commissione aveva già criticato sia la sistemazione di più famiglie nella stessa stanza, sia la sistemazione separata di membri di una stessa famiglia¹⁹. **Raccomanda pertanto alla SEM e ai fornitori di servizio responsabili dell'assistenza di garantire che le famiglie con membri femminili siano sempre alloggiate separatamente da uomini estranei. La Commissione è dell'avviso che i membri di una stessa famiglia debbano essere alloggiati nello stesso dormitorio. Una sistemazione separata si giustifica solo per motivi di interesse superiore del bambino o di protezione da violenze fisiche, psichiche o sessualizzate²⁰.**

iii. Persone con disabilità fisiche

37. La Commissione giudica molto problematico il trattamento di persone con mobilità ridotta negli edifici di per sé privi di barriere: nei CFA Berna, Flumenthal e Zurigo, ad esempio, i richiedenti l'asilo con disabilità fisiche non potevano utilizzare autonomamente l'ascensore, ma dipendevano dall'aiuto del personale, perché poteva essere azionato solo con una chiave²¹. Nei CFA costruiti di per sé senza barriere, la SEM e i fornitori di servizio responsabili dell'assistenza e della sicurezza devono consentire una vita quotidiana senza barriere (ad esempio l'uso autonomo dell'ascensore). La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità obbliga gli Stati contraenti a «consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita»²². Vanno pertanto rimossi gli ostacoli e le barriere per agevolare l'accesso alle persone con disabilità²³. Questi obblighi si applicano anche ai CFA²⁴.
38. Nell'alloggio aggiuntivo del CFA Chiasso, non privo di barriere e malandato, il fornitore di servizio dell'assistenza aveva alloggiato una donna ucraina in sedia a rotelle in una stanza di passaggio al piano terra, in cui

¹⁹ Per maggiori dettagli cfr. CNPT, Bericht an das Staatssekretariat für Migration (SEM) betreffend die Überprüfung der Bundesasylzentren (CFA) durch die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) 2017–2018 (disponibile in tedesco; di seguito: CNPT, Rapporto Centri federali d'asilo 2017–2018). n. marg. 129. CNPT, Rapporto Centri federali d'asilo 2019–2020, n. marg. 114.

²⁰ Cfr. CNPT, Rapporto Centri federali d'asilo 2019–2020, n. marg. 114.

²¹ Nel CFA Berna ad esempio, un richiedente l'asilo che si occupava della madre non autosufficiente in sedia a rotelle doveva chiamare un collaboratore addetto all'assistenza per usare l'ascensore. Pertanto, la madre trascorreva la maggior parte del tempo nella stanza, priva di connessione WiFi. Nel CFA Flumenthal, inaugurato nel 2019 e fondamentalmente costruito senza barriere, il personale di assistenza aveva alloggiato un anziano in sedia a rotelle in una stanza singola al piano terra. Per raggiungere la sala da pranzo al primo piano con l'ascensore, dipendeva dal personale di assistenza.

²² Art. 9 cpv. 1 Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, conclusa il 13 dicembre 2006, RS 0.109 (di seguito: UN-CRPD).

²³ Art. 9 cpv. 1 UN-CRPD.

²⁴ In linea di principio i CFA non sono accessibili al pubblico (art. 3 cpv. 2 ordinanza del DFGP del 4 dicembre 2018 sull'esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti (stato 1° marzo 2019), RS 142.311.23 (di seguito: O-DFGP). Allo stesso tempo, i CFA sono accessibili a un numero elevato di persone di diverso tipo, ovvero a tutte le persone che presentano una domanda d'asilo in Svizzera. In quest'ottica, i CFA sono accessibili a un pubblico limitato ma molto vario. Risulta quindi appropriato che gli obblighi dell'UN-CRPD sull'accessibilità degli edifici pubblici si applichino anche ai CFA. Cfr. ad esempio Baurekursgericht des Kantons Zürich, BRGE IV Nr. 0179/2022, decisione del 17 novembre 2022. Il Baurekursgericht des Kantons Zürich ha qualificato un alloggio previsto per l'asilo come un edificio accessibile al pubblico, per il quale occorre esaminare in modo dettagliato se è adatto alle persone con mobilità ridotta.

viveva e dormiva da sola. Tuttavia, le persone che volevano raggiungere il primo piano dell'alloggio aggiuntivo dovevano attraversare tale stanza. L'interessata aveva accesso a un bagno situato nel corridoio dello stesso piano, ma non era adatto alle sue esigenze. Il bagno era utilizzato anche da altre persone, tra cui uomini. Non aveva accesso alla doccia, poiché si trovava al primo piano.

39. Secondo la SEM, questo alloggio era ragionevole perché la donna sarebbe rimasta nel centro solo per tre notti e poi sarebbe stata trasferita in un centro senza barriere. La Commissione ritiene tuttavia che la SEM il fornitore di servizio responsabile dell'assistenza responsabile dell'assegnazione della stanza, in questo caso, non abbiano mostrato consapevolezza per la situazione in cui si trova la persona vulnerabile. Non hanno dato prova di sufficiente considerazione per le esigenze speciali di una persona in sedia a rotelle. La Commissione ritiene che la sistemazione inadeguata abbia discriminato la donna in questione con mobilità ridotta sulla base della sua disabilità fisica e l'abbia trattata in modo inumano²⁵.
40. **La Commissione raccomanda alla SEM e ai fornitori di servizio responsabili dell'assistenza di alloggiare le persone con disabilità fisiche esclusivamente in edifici CFA privi di barriere. I collaboratori devono prestare attenzione che le persone con disabilità fisiche siano accolte e assistite in modo umano e non discriminatorio.**

iv. Persone LGBTIQ+

41. Nel CFA Vallorbe, la Commissione ha incontrato una richiedente l'asilo transessuale. La

SEM e il fornitore di servizio dell'assistenza l'avevano sistemata in una stanza singola in un'area separata del CFA. Tuttavia, non c'era connessione wifi. La donna transessuale ha raccontato che all'inizio era stata molestata da alcuni richiedenti l'asilo a causa della sua identità di genere. La sistemazione in una stanza singola l'ha fatta sentire più sicura. Non si muoveva in tutte le aree del CFA e evitava il refettorio durante gli orari di punta dei pasti. Il rappresentante della SEM nel CFA e il personale di assistenza l'accompagnavano ed erano molto presenti. La Commissione sottolinea che è importante tenere conto delle esigenze mediche specifiche delle persone transessuali.

42. Nel CFA Giffers una richiedente l'asilo lesbica ha dichiarato di essere in contatto con un'organizzazione LGBTIQ+ in Svizzera. Dai suoi commenti è emerso chiaramente che all'interno del CFA si sentiva esposta a causa del suo orientamento sessuale.
43. Negli alloggi collettivi occorre classificare le persone LGBTIQ+ come vulnerabili, poiché potrebbero essere molto esposte²⁶. Corrono un rischio maggiore di essere discriminate o di subire violenza sulla base del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere da parte di altri richiedenti l'asilo o del personale.

v. Conclusioni

44. Tra i richiedenti l'asilo vi sono diversi gruppi di persone particolarmente vulnerabili. In alcuni casi, il personale lo riconosce e si adopera per sostenere le persone interessate. Tuttavia, gli esempi elencati mostrano che c'è ancora margine di miglioramento.

²⁵ Art. 5 cpv. 2 UN-CRPD.

²⁶ Cfr. principio 9 dei Principi sull'applicazione del diritto internazionale dei diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere (The Yogyakarta Principles (2006), The additional Yogyakarta Principles (2017); Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity (disponibile in inglese).

45. **La Commissione raccomanda alla SEM di adottare senza indugio le previste linee guida in merito all'identificazione e al trattamento di bisogni particolari e delle vulnerabilità di richiedenti l'asilo nel CFA e di attuarle immediatamente mediante misure appropriate²⁷.**

B. Protezione dalla violenza e gestione della violenza

a. Prevenzione della violenza

i. Attuazione della strategia di prevenzione della violenza

46. La strategia di prevenzione della violenza elaborata dalla SEM è in vigore in tutti i CFA dall'aprile 2021. Durante le visite, si è creata l'impressione che nella maggior parte dei CFA mancasse tuttavia ancora una consapevolezza esaustiva della prevenzione della violenza da parte del personale, compresi i dirigenti della SEM, dei fornitori di servizio responsabili dell'assistenza e della sicurezza. Diversi responsabili della SEM nei CFA erano piuttosto scettici riguardo alla menzionata strategia, poiché da un lato le numerose strategie rendevano il lavoro poco chiaro e dall'altro, secondo loro è determinante il modo in cui si procede nella prassi. La Commissione ha sì ricevuto pertinenti documenti, tuttavia, al lato pratico, non ha rilevato quasi alcun effetto dell'attuazione della strategia. Le formazioni già svolte non hanno portato a una comprensione approfondita delle misure di prevenzione della violenza. Un'eccezione è costituita dalla direzione del CFA Berna, dove i collaboratori hanno avuto modo di acquisire familiarità con le strategie di prevenzione della violenza sin dal 2018.

47. **Oltre a definire le priorità e ridistribuire le risorse esistenti, è necessario predi-**

sporre risorse supplementari per prevenire in modo efficace la violenza (in particolare anche la violenza sessualizzata). Secondo la Commissione è necessario che gli attori politici, in particolare il Consiglio federale e il Parlamento, assumano la loro responsabilità in questo ambito.

ii. Consulenti per la prevenzione della violenza (e dei conflitti)

48. L'effetto più visibile della strategia di prevenzione della violenza è stato l'impiego di consulenti per la prevenzione della violenza in molti CFA a partire dal febbraio 2021. In quanto collaboratori del team di assistenza, sono a disposizione dei richiedenti l'asilo in qualità di interlocutore. Il loro compito è riconoscere i conflitti in una fase precoce e contribuire ad evitarne l'inasprimento. Durante le visite, i membri delle delegazioni hanno potuto osservare di persona gli effetti positivi del lavoro dei consulenti. Tuttavia, secondo la valutazione della Commissione, i pochi giorni di formazione non sono bastati per prepararli in modo sufficiente al loro compito.

49. **La SEM e i fornitori di servizio responsabili dell'assistenza devono garantire la presenza di consulenti per la prevenzione della violenza in tutti i CFA, sette giorni su sette, almeno nei periodi particolarmente critici.**

50. **In qualità di datori di lavoro, i fornitori di servizio responsabili dell'assistenza devono preparare i propri collaboratori più a lungo e in modo più approfondito al lavoro di consulenti per la prevenzione della violenza, facendoli partecipare regolarmente a corsi di formazione specifici.**

²⁷ Cffr. CNPT, Rapporto Centri federali d'asilo 2019–2020, n. marg. 50.

51. **La Commissione raccomanda alla SEM e ai fornitori di servizio responsabili dell'assistenza di affidare ai menzionati consulenti esclusivamente la prevenzione della violenza e non altri compiti.**

iii. Centri speciali (CSpec)

52. Formalmente, la sistemazione nel centro speciale (CSpec) è una misura disciplinare. In pratica, il CSpec è un luogo in cui vengono alloggiati i richiedenti l'asilo adulti di sesso maschile (che viaggiano da soli) pesantemente gravati psicologicamente e che hanno attirato l'attenzione con ripetuti comportamenti aggressivi nei confronti di altri richiedenti l'asilo e/o del personale dei CFA. Secondo la valutazione di molti collaboratori, il trasferimento di un solo richiedente l'asilo in un CSpec può calmare notevolmente la situazione in un CFA.
53. Tuttavia, la Commissione giudica problematico il fatto che al momento della visita al CSpec non vi fossero presenti consulenti per la prevenzione della violenza. Accoglie con favore che nel frattempo sia stato creato nel CFA un posto a tempo pieno per svolgere tale funzione. **Raccomanda alla SEM di aggiungere diversi consulenti per la prevenzione della violenza al team di consulenti e di garantire la loro presenza al CSpec 24 ore su 24, sette giorni su sette.**
54. **Poiché molti dei richiedenti l'asilo nel CSpec soffrono di disturbi da dipendenza, la Commissione raccomanda alla SEM di rafforzare le misure di riduzione**

del danno (ad esempio: forme di assunzione più sicure, somministrazione controllata, riduzione del consumo o controllo delle droghe)²⁸. A tal fine, è soprattutto necessario adattare l'assistenza fornita nel CSpec, migliorare l'assistenza psicologica e psichiatrica e collaborare in modo mirato con servizi specializzati²⁹.

iv. Consulenti in materia di sicurezza (SEM)

55. La Commissione accoglie con favore il fatto che il progetto «Prévention et Sécurité» (Pre-Sec)³⁰ creerà la funzione di una/uno specialista della sicurezza direttamente impiegato dalla SEM per ogni regione d'asilo. A differenza degli attuali responsabili di sicurezza della SEM³¹, il lavoro di questi specialisti sarà incentrato sulla sicurezza dei richiedenti l'asilo e del personale; essi dovranno lavorare quotidianamente presso il CFA e saranno sottoposti direttamente alla direzione della regione d'asilo. Un compito importante sarà la formazione del personale di sicurezza privato. La creazione di questa nuova funzione può contribuire ad attuare le seguenti raccomandazioni:
56. **La Commissione raccomanda alla SEM e ai fornitori di servizio responsabili della sicurezza di fornire, in un primo momento al personale dirigente e in seguito anche al personale di sicurezza, una formazione approfondita sul tema della violenza e della sua prevenzione negli alloggi collettivi³². Inoltre, il personale di sicurezza dovrebbe partecipare**

²⁸ Cfr. CNPT, Rapporto Centri federali d'asilo 2021–2022, n. marg.321.

²⁹ P. es. Addiction Neuchâtel.

³⁰ La SEM esamina, pianifica e attua le raccomandazioni del rapporto di studio di N. Oberholzer nell'ambito del progetto «Prévention et Sécurité». Cfr. anche CNPT, Rapporto Centri federali d'asilo 2021–2022, n. marg.177.

³¹ Attualmente, i responsabili della sicurezza svolgono numerosi altri compiti di sicurezza (p. es. l'attuazione delle norme antincendio nel CFA), sono relativamente poco presenti nei CFA e non sono direttamente sottoposti alla direzione della regione d'asilo.

³² Ciò include, in particolare, la sensibilizzazione sul fatto che la violenza non nasce dal nulla, ma si sviluppa gradualmente, e che ci sono già segni di essa in una fase iniziale. Tale formazione comprende anche un'auto-riflessione su come il proprio comportamento possa contribuire a far degenerare i conflitti in violenza o a prevenirla.

regolarmente a formazioni specifiche sulla violenza e sulla sua prevenzione nei CFA.

57. **La Commissione raccomanda inoltre alla SEM e alle società di sicurezza di garantire che il personale di sicurezza sia regolarmente istruito sull'uso della violenza fisica e dello spray al pepe (si tratta in entrambi i casi di forme di coercizione da parte della polizia) e sull'esecuzione del trattenimento di breve durata.**

v. Progetto «Prévention et Sécurité»

58. Nel novembre 2022, la Commissione ha appreso che la SEM aveva sospeso l'attuazione del progetto «Prévention et Sécurité» (Pre-Sec) a causa del forte aumento del numero di richiedenti l'asilo e aveva dato priorità alla messa a disposizione di alloggi aggiuntivi. Secondo la Commissione, la SEM e i fornitori di servizi assistenza e di sicurezza dovrebbero dare priorità alla prevenzione della violenza, proprio in caso di elevata occupazione dei CFA, quando i richiedenti l'asilo sono alloggiati in sale polifunzionali, palestre e in strutture della protezione civile e quando l'assistenza è limitata a causa della mancanza di personale.
59. Oltre alla definizione delle priorità e alla ridistribuzione delle risorse esistenti, sono necessarie ulteriori risorse per prevenire in modo efficace la violenza (in particolare anche la violenza sessualizzata). Secondo la Commissione è necessario che gli attori politici, in particolare il Consiglio federale e il Parlamento, assumano la loro responsabilità in questo ambito.

vi. Buoni esempi

60. In occasione delle sue visite la Commissione ha riscontrato alcuni buoni esempi nell'ambito della prevenzione della violenza:

- Nel CFA Vallorbe la direzione del CFA organizzava *consultazioni giornaliere* per i richiedenti l'asilo³³. La consultazione, di almeno un'ora, era un'opportunità per i richiedenti l'asilo di ricevere informazioni sulla procedura d'asilo, ma anche di fare domande, suggerimenti e critiche sulla sistemazione e l'assistenza nel CFA.
- Nel CFA Vallorbe, c'era un richiedente l'asilo che era anche persona di riferimento (rappresentante) per le comunità più grandi (per Paese di origine): una persona richiedente l'asilo, solitamente più anziana e accettata dal gruppo, si occupava di risolvere conflitti minori ed era a disposizione del personale del CFA per eventuali consigli (persone richiedenti l'asilo come risorsa per la prevenzione della violenza).
- Nel CFA Zurigo era il personale infermieristico e non il personale di sicurezza a decidere l'orario di somministrazione dei farmaci, che in caso di bisogno potevano essere somministrati anche al di fuori degli orari di apertura degli sportelli³⁴.
- Non appena il personale di assistenza del CFA Zurigo veniva a sapere che una persona aveva ricevuto una decisione negativa in materia di asilo e non aveva ottenuto l'ammissione provvisoria, si recava dal richiedente l'asilo per

³³ Tutti i CFA prevedevano consultazioni offerte dalla SEM per i richiedenti l'asilo. Tali consultazioni, tuttavia, si svolgevano in modo irregolare o poco frequente.

³⁴ Secondo numerosi collaboratori di vari CFA, la somministrazione dei farmaci può generare situazioni delicate. Se qualcuno non rispetta gli orari di somministrazione, spesso si creano tensioni tra i richiedenti l'asilo e il personale di sicurezza (questo è stato riferito in particolare da diversi collaboratori e richiedenti l'asilo presso il CFA Boudry).

parlargli e verificare se avesse bisogno di qualcosa³⁵.

- Secondo la Commissione, questo approccio può fornire un contributo importante per prevenire l'autolesionismo, suicidi e tentativi di suicidio, nonché la violenza contro altre persone nei CFA. In tale contesto è importante che le informazioni siano recepite in modo rapido e consolidato dal team di assistenza (tramite la SEM o la rappresentanza legale).
- Nel CFA Vallorbe i richiedenti l'asilo tesi avevano la possibilità di recarsi, anche durante l'orario di presenza del CFA, in una sala situata all'esterno, in un edificio adiacente al CFA, da cui potevano uscire e rientrare in qualsiasi momento (secondo le informazioni ricevute, la sala non era mai chiusa a chiave). La stanza era dotata di panche, sedie, tavoli, un bagno, un lavandino e materassi. La permanenza all'esterno, ma vicino al CFA, anche durante le ore di presenza, ha permesso alle persone richiedenti l'asilo molto tese di calmarci. In questo modo è stato possibile attenuare, già in una fase iniziale, molte situazioni di conflitto senza dover ricorrere all'uso della stanza di sicurezza³⁶.
- In molti dei CFA visitati, in caso di conflitto i collaboratori addetti all'assistenza assumevano la responsabilità della situazione, aiutando in questo modo a calmare la situazione in una fase iniziale. Il personale di sicurezza interveniva solo se i collaboratori addetti all'assistenza lo richiedevano mediante una parola in codice. Nelle situazioni in cui era richiesto l'uso della

violenza fisica (come misura di sicurezza), il personale di sicurezza chiamava immediatamente anche un collaboratore dell'assistenza che raggiungeva il luogo di conflitto il prima possibile. In questo modo si assicurava che qualcuno al di fuori del team di sicurezza osservasse l'uso, comunque sempre critico, della violenza (come misura di sicurezza).

- Nel CFA Vallorbe, vicino alla ricezione era situata una stanza con due posti letto che aveva l'obiettivo di proteggere meglio ad esempio le persone che soffrono particolarmente per le condizioni negli alloggi collettivi (rumore, mancanza di possibilità di ritiro).
- In più CFA: separazione spaziale per prevenire la violenza: alloggio in CFA diversi se emergono o si sono già verificati conflitti di violenza tra richiedenti l'asilo³⁷.
- La direzione del CFA Basilea ha valutato l'applicazione di una norma del regolamento interno dal punto di vista della prevenzione della violenza e l'ha successivamente adattata: durante la visita nel 2021, tutti i richiedenti l'asilo dovevano lasciare il dormitorio a una certa ora del mattino. Questo ha spesso generato conflitti, a volte violenti. Durante una seconda visita nel 2022, la SEM aveva abolito questa prescrizione. Il personale di assistenza aveva dichiarato che l'abolizione di tale regola aveva contribuito nettamente a mitigare la situazione durante le prime ore mattutine.
- La maggior parte dei CFA visitati disponevano di una stanza vicino alla ricezione per i richiedenti l'asilo forte-

³⁵ Nel caso concreto si tratta anche di un buon esempio per la prevenzione al suicidio. Cfr. n. marg. 60.

³⁶ Cfr. CNPT, Rapporto Centri federali d'asilo 2021–2022, n. marg. 262 segg.

³⁷ È importante che si tenga conto dei desideri delle vittime di violenza e che minori non accompagnati siano sempre alloggiati in strutture adeguate.

mente alcolizzati. Questi richiedenti l'asilo trascorrevano la notte in questa stanza e non nel loro dormitorio. Una stanza separata era disponibile per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. In questo modo, gli altri richiedenti l'asilo potevano stare e dormire nei loro dormitori senza essere disturbati³⁸.

b. Gestione delle segnalazioni di violenza

61. Per i richiedenti l'asilo e i collaboratori che hanno vissuto o osservato un uso (presumibilmente) sproporzionato o inammissibile di violenza, spesso non era chiaro a chi doversero rivolgersi (oltre che, nel caso dei collaboratori, al loro diretto superiore). Non esiste un sistema di segnalazione confidenziale noto a tutti i richiedenti l'asilo, ai collaboratori della SEM, dei fornitori di servizi d'assistenza, compreso il servizio sanitario, dei fornitori di servizi di sicurezza e a terzi come ad esempio la rappresentanza legale, gli assistenti spirituali, gli insegnanti e i volontari.
62. La SEM ha incaricato un'organizzazione esterna di istituire un ufficio di reporting esterno presso il CFA Basilea e il CFA Zurigo come progetto pilota. Questi uffici sono attivi dal novembre 2022. La Commissione si è detta soddisfatta di questo sviluppo. Gli uffici di reporting esterni sono un'opportunità per rimediare alle carenze summenzionate nel trattare le segnalazioni di violenza sproporzionata o inammissibile da parte dei collaboratori (in particolare del personale di sicurezza).
63. Durante le visite, si è avuta l'impressione che la direzione della SEM nonché dei fornitori di servizi di sicurezza e di assistenza indagano sulle accuse di violenza quando ne vengono a conoscenza. Tuttavia, non esiste una procedura standardizzata. Molto dipende dall'iniziativa, dalle conoscenze e dall'esperienza dei collaboratori.
64. Inoltre, la Commissione non ha potuto constatare che, in seguito ad accuse di uso sproporzionato o inammissibile di violenza, siano stati tratti sistematicamente degli insegnamenti per prevenire situazioni simili in futuro o, se si verificano, per migliorare la procedura.
65. **La Commissione raccomanda alla SEM di introdurre un sistema di segnalazione confidenziale per le segnalazioni di violenza sproporzionata o inammissibile contro i richiedenti l'asilo nell'ambito degli uffici di reporting esterni. I collaboratori della SEM, dei fornitori di servizio di assistenza (servizio sanitario incluso) e dei fornitori di servizio di sicurezza, nonché i richiedenti l'asilo (come osservatori o diretti interessati) devono poter contattare l'ufficio di reporting esterni in modo confidenziale.**
66. **La SEM e i fornitori di servizi di assistenza e di sicurezza devono adottare ulteriori misure per garantire che le segnalazioni di violenza da parte dei collaboratori nei confronti dei richiedenti l'asilo siano indagate sistematicamente. Ciò comporta una procedura chiaramente definita a seconda della gravità, del tipo e della fondatezza delle segnalazioni o delle accuse (distinzione tra procedimenti disciplinari, lavorativi e penali, mediazione o altri modi di procedere).**
67. **I richiedenti l'asilo che accusano il personale di aver fatto un uso sproporzionato**

³⁸ La Commissione critica la mancanza di documentazione riguardo a questo tipo di alloggio (in nessuno dei CFA era disponibile un registro).

o inammissibile di violenza nei loro confronti devono essere informati in merito ai loro diritti e sostenuti dalla SEM, dai fornitori di servizi di assistenza e di sicurezza e dalla rappresentanza legale.

c. Violenza sessualizzata

i. Costatazioni, necessità d'intervento

68. La Commissione è a conoscenza di 22 casi sospetti³⁹, in cui richiedenti l'asilo sono stati vittime di violenza sessualizzata in un CFA. Le accuse vanno dalle molestie verbali, ai contatti indesiderati e allo stupro. Tra le vittime c'erano soprattutto donne e adolescenti di sesso femminile, ma anche uomini, adolescenti di sesso maschile e bambini. Tra i sospettati c'erano 17 richiedenti l'asilo, quattro collaboratori di assistenza di sesso maschile e un altro uomo (terzo).
69. Durante le sue visite, la Commissione ha avuto l'impressione che molti collaboratori dell'assistenza, e in particolare quelli del servizio sanitario, siano molto sensibili al fatto che i richiedenti l'asilo possono subire violenze sessualizzate all'interno del CFA. Tra i collaboratori dei fornitori di servizi di sicurezza, il quadro non è omogeneo. Ci sono una serie di episodi documentati in cui il personale di sicurezza è intervenuto in caso di violenza sessualizzata tra i richiedenti l'asilo nel CFA. Tuttavia, durante diversi colloqui con i responsabili dei fornitori di servizi di sicurezza, non è emerso che fossero consapevoli del fatto che vi è la possibilità di violenza sessualizzata all'interno del CFA. Dai colloqui con il personale della SEM è emersa l'impressione che alcuni siano molto consapevoli del problema, mentre altri non ritengono che la

violenza sessualizzata nel CFA sia una questione rilevante.

70. La Commissione non è a conoscenza di alcuna procedura standardizzata e scritta per gestire le segnalazioni di violenza sessualizzata. Nei casi noti alla Commissione, la procedura dipendeva in larga misura dalla consapevolezza e dall'esperienza del personale a cui venivano riferiti i sospetti. Era più probabile individuare una procedura chiara nei casi di sospetti gravi. In questi casi la polizia veniva informata rapidamente, si procedeva alla raccolta di prove forensi, ad arresti provvisori e interrogatori. Mentre nel caso di sospetti meno gravi, la Commissione ha riscontrato approcci molto diversi.
71. Nei quattro casi, noti alla Commissione, di sospetto nei confronti di collaboratori addetti all'assistenza di sesso maschile, in un caso è stato avviato un procedimento penale e l'interessato è stato sospeso dalla sua funzione, in due casi la SEM ha deciso che i collaboratori in questione non potevano più lavorare in un CFA e nel quarto caso c'è stato un colloquio e un avvertimento da parte del superiore.
72. **La Commissione raccomanda alla SEM e ai fornitori di servizi di assistenza e di sicurezza di (continuare a) sensibilizzare regolarmente tutti i collaboratori sul tema della violenza sessualizzata mediante misure appropriate.**
73. **La Commissione raccomanda alla SEM, così come ai fornitori di servizi di assistenza e di sicurezza, di elaborare rapidamente delle linee guida comuni⁴⁰**

³⁹ Questi casi riguardano esclusivamente CFA visitati dalla CNPT negli anni 2021 e 2022 e si riferiscono a tale periodo.

⁴⁰ Cfr. Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), Rapport d'évaluation (de référence) du GREVIO sur les mesures d'ordre législatif et autres mesures donnant effet aux dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul), Suisse, 15 novembre 2022 (GREVIO/Inf(2022)27) n. 280 (disponibile in francese ; di seguito: GREVIO, Rapporto Svizzera 2022).

per riconoscere, notificare e gestire segnalazioni, accuse e osservazioni di violenza sessualizzata contro i richiedenti l'asilo⁴¹. «Best Practices» esistenti così come le esperienze e le conoscenze dei richiedenti l'asilo, del personale dei CFA e dei professionisti vanno integrate nelle linee guida, che devono orientarsi al principio di non nuocere alle vittime di violenza sessualizzata («do no harm»). La procedura seguita nei casi di sospetta violenza sessualizzata deve essere documentata⁴².

74. Il personale dei CFA deve indirizzare i richiedenti l'asilo vittime di violenza sessualizzata ai servizi appropriati e informarli in merito ai loro diritti e possibilità. I richiedenti l'asilo in questione devono avere accesso a un sostegno professionale (p.es. servizio specializzato)⁴³. La Commissione ricorda che le autorità hanno il dovere di denunciare i sospetti di reati e crimini gravi⁴⁴.

ii. Buoni esempi

75. In occasione delle sue visite la Commissione ha riscontrato alcuni buoni esempi nell'ambito della gestione delle segnalazioni di violenza sessualizzata:

- In diversi casi sospetti, il personale di sicurezza ha provveduto rapidamente

a separare la vittima dal sospettato (sistemazione in stanze diverse del CFA fino all'arrivo della polizia).

- Subito dopo che si era venuto a conoscenza di un grave sospetto di reato, una collaboratrice dell'assistenza ha creato uno spazio protetto per la vittima (si è ad esempio assicurata che terzi lasciassero la stanza, è rimasta con la persona interessata fino all'arrivo della polizia, ascoltandola e cercando di rassicurarla).
- In un caso, la direzione del CFA ha ordinato una maggiore presenza di personale di sicurezza nei luoghi sensibili del CFA (compreso il corridoio fuori dal dormitorio della vittima).
- In almeno un caso, la SEM ha collaborato con i servizi di assistenza alle vittime.
- Un collaboratore del team di assistenza ha accompagnato un minore non accompagnato, vittima di violenza sessualizzata, alla polizia per un interrogatorio⁴⁵.
- In alcuni casi, il personale di assistenza e la SEM hanno trasferito le vittime di violenza sessualizzata in un altro luogo all'interno del CFA o in altri alloggi. Secondo la Commissione, è importante rispettare i desideri delle persone interessate e chiedere se e in che modo si sentono più sicure. La persona

⁴¹ Le linee guida intendono definire un modo di procedere appropriato a seconda del tipo, della gravità e della fondatezza della segnalazione o dell'accusa (o dell'osservazione) e a seconda dell'autore della violenza sessualizzata, ovvero richiedente l'asilo, collaboratore o terzi.

⁴² Cfr. il documento (disponibile in inglese), OHCHR, Istanbul Protocol, Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Professional Training Series No.8/Rev.2, 2002 (Protocollo di Istanbul). Contiene prescrizioni sistematiche e dettagliate per l'accertamento e la documentazione di tortura, trattamenti inumani, degradanti o crudeli delle vittime da parte di professionisti medici e legali.

⁴³ Cfr. GREVIO, Rapporto Svizzera 2022, n. 280

⁴⁴ Le leggi cantonali di applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero prevedono in genere l'obbligo di denuncia da parte delle autorità.

⁴⁵ La Commissione ricorda che quando adolescenti vengono interrogati dalla polizia (come imputati, ma anche come parte lesa, testimoni o persone che forniscono informazioni), in linea di principio dovrebbe essere presente una persona adulta di fiducia per fornire sostegno. Nel caso di richiedenti l'asilo minori non accompagnati, sono particolarmente adatti a questo scopo i rappresentanti legali, in quanto persone di fiducia ai sensi della legge sull'asilo. Nel caso di imputati adolescenti, deve essere presente anche un avvocato. Cfr. alleg. 2, n. marg. 373.

deve continuare a essere assistita da vicino anche nel nuovo alloggio e deve essere garantito il flusso di informazioni.

- Se è stato osservato un comportamento scorretto (ad esempio toccare i capelli o afferrare il braccio), il personale di assistenza o di sicurezza ha offerto immediatamente aiuto alla persona interessata e ha interpellato la persona che ha assunto il comportamento scorretto.
- Dopo aver consultato il personale di assistenza e sicurezza nonché la persona interessata: la polizia ha cercato il dialogo con la persona, che aveva assunto un comportamento trasgressivo ma non penalmente rilevante e non l'ha portata al posto di polizia.

Il personale addetto all'assistenza e alla sicurezza ha provveduto affinché la persona interessata si sentisse più sicura e protetta, senza compromettere alcuna prova (ad esempio ricoprire con indumenti le parti intime, ma non fare la doccia).

C. Misure di sicurezza

76. Per quanto riguarda le misure di sicurezza, la Commissione si è concentrata sull'uso della coercizione fisica nei confronti dei richiedenti l'asilo da parte del personale di sicurezza, sui trattenimenti di breve durata nelle sale di sicurezza del CFA e sulle perquisizioni corporali.

a. Uso di violenza fisica (coercizione di polizia)

77. La Commissione ha avuto l'impressione che al personale di sicurezza non fosse sempre

chiaro quali tipi di violenza fisica fossero o non fossero concessi in determinate situazioni. Ad esempio, il personale di sicurezza di un CFA ha dichiarato di non avere mai tenuto fermo per terra un richiedente l'asilo (tenendo le gambe e le braccia senza legarle mentre il richiedente è sdraiato sul pavimento). Tuttavia, da diversi rapporti del CFA risulta invece che tali situazioni si sono verificate.

78. **La Commissione raccomanda alla SEM di garantire che le prescrizioni sull'uso della violenza fisica nel CFA siano note a tutti i collaboratori e che il personale di sicurezza le applichi⁴⁶. La Commissione ritiene problematico l'uso della coercizione fisica nei casi di danneggiamenti minori.**

b. Trattenimenti di breve durata (sala di sicurezza)

79. La Commissione considera particolarmente problematici e impegnativi i trattenimenti di breve durata in una sala di sicurezza del CFA in caso di comportamenti autolesionistici da parte dei richiedenti l'asilo. Formalmente, in tali casi si trattava di prevenire l'autolesionismo per cui il trattenimento temporaneo era consentito in conformità con le prescrizioni della SEM. Secondo la valutazione della Commissione, il personale di sicurezza, per quanto si evince dai rapporti, ha cercato di prevenire lesioni autoinflitte in tali situazioni. Tuttavia, questi casi dimostrano anche che in caso di comportamenti autolesionistici, la sistemazione nella sala di sicurezza spesso non è la misura migliore. Ad esempio, il personale di sicurezza ha dovuto usare la coercizione fisica per impedire ai richiedenti l'asilo

⁴⁶ A tal fine, potrebbe ad esempio essere utile rendere le prescrizioni più tangibili, adducendo esempi concreti: quali tipi di violenza fisica sono ammissibili ed efficaci per quali situazioni? Quali tipi di violenza fisica non sono generalmente ammessi? I numerosi rapporti del personale di assistenza e sicurezza descrivono le situazioni tipiche che i collaboratori devono affrontare nel CFA.

di farsi (ulteriormente) del male nella sala di sicurezza.

80. **La Commissione considera problematico ricorrere ai trattenimenti di breve durata in una sala di sicurezza del CFA in caso di danneggiamenti minori.**

81. **La Commissione raccomanda alla SEM di specificare le condizioni per il trattenimento temporaneo (precisare in particolare i tipi di violenza autolesionistica o nei confronti di altri che giustificano il trattenimento temporaneo in quanto misura di sicurezza proporzionata ed efficace). Nel caso di comportamenti autolesionistici, la Commissione ritiene che il personale di sicurezza dovrebbe astenersi dal trattenimento di breve durata.**

82. **Se la polizia allertata non è in grado di arrivare al CFA entro due ore o del tutto, il personale di sicurezza deve rilasciare la persona trattenuta temporaneamente dalla sala di sicurezza il più presto possibile.**

83. **La SEM deve migliorare l'infrastruttura nelle sale di sicurezza, ad esempio fornendo posti a sedere e garantendo l'accesso (in forma adeguata) all'acqua potabile.**

c. Perquisizioni corporali

84. Nella maggior parte dei CFA visitati, il personale di sicurezza perquisiva i richiedenti l'asilo di età pari o superiore ai dodici anni ogni volta che rientravano nell'alloggio (per-

quisizione corporale al tatto). In alcuni CFA, anche i bambini venivano perquisiti ogni volta che entravano nel CFA. Nonostante una sentenza del Tribunale federale, secondo cui non esiste una base giuridica sufficientemente specifica per le perquisizioni corporali da parte del personale di sicurezza privato⁴⁷ e una direttiva emanata dalla SEM nel giugno 2022, durante le visite nell'autunno 2022 la Commissione ha potuto notare che il personale di sicurezza non chiedeva il consenso dei richiedenti l'asilo prima di perquisirli.

85. Se vi era il sospetto che un richiedente l'asilo avesse nascosto sotto i vestiti oggetti pericolosi, beni rubati, droghe o armi, il personale di sicurezza del CFA Altstätten conduceva la persona in questione in una stanza separata, dove doveva, se necessario, togliersi tutti gli indumenti, eccetto le mutande⁴⁸.

86. **La Commissione raccomanda alla SEM e alle società di sicurezza di effettuare perquisizioni corporali solo in caso di sospetto concreto⁴⁹. Questo principio va ancorato giuridicamente⁵⁰.**

87. **La Commissione raccomanda alla SEM e ai fornitori di servizi di sicurezza di far effettuare al personale di sicurezza solo perquisizioni sommarie (perquisizione corporale al tatto, sopra gli indumenti, e possono essere scoperti al massimo le braccia, il collo e la testa). Perquisizioni corporali più estese dovrebbero essere ordinate ed eseguite esclusivamente dalla polizia.**

⁴⁷ Tribunale federale, sentenza 2C_69/2021 del 17 dic. 2021 (DTF 148 II 218).

⁴⁸ Dopo che la Commissione ha criticato questo aspetto e la perquisizione sistematica dei bambini al termine della visita al CFA Altstätten, i responsabili del fornitore dei servizi di sicurezza e della SEM hanno dichiarato che la pratica sarebbe stata immediatamente modificata; i bambini vengono perquisiti solo in caso di sospetto e gli adulti devono spogliarsi potendo però restare in maglietta e pantaloni.

⁴⁹ Cfr. CNPT, Rapporto Centri federali d'asilo 2019-2020, n. marg. 77 e CNPT, Rapporto Centri federali d'asilo 2017-2018, n. marg. 115

⁵⁰ Cfr. Stellungnahme der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) zur Teilrevision der Verordnung des EJPD über den Betrieb von Zentren des Bundes und Unterkünften an den Flughäfen del 7 luglio 2022, (disponibile in tedesco) pag. 3.

d. Perquisizione di sale (controlli)

88. In tutti i CFA visitati il personale di sicurezza e di assistenza ha svolto regolarmente perquisizioni dei dormitori senza preavviso e in assenza della polizia. Secondo diversi resoconti, il personale di sicurezza perquisiva anche armadietti e letti in caso di sospetto di sostanze proibite ai sensi della legge sugli stupefacenti, beni rubati (p. es. una boccetta di profumo), cibo non consentito nel CFA od oggetti come ad esempio un rasoio elettrico. I motivi di tali perquisizioni erano, ad esempio, la scomparsa di latte dalla cucina o il fatto che qualcuno avesse notato delle siringhe nell'armadietto di un richiedente l'asilo.

89. **La Commissione è scettica nei confronti dei controlli regolari dei dormitori, effettuati dal personale di sicurezza e di assistenza senza alcun sospetto. Raccomanda pertanto alla SEM di esaminare le basi giuridiche per i menzionati controlli e di stabilirne le modalità per iscritto.**

e. Confisca di prodotti alimentari

90. Durante le visite, la Commissione ha notato che il personale di sicurezza ha confiscato prodotti alimentari (p. es. alimenti deperibili, in parte anche a lunga conservazione, bevande alcoliche e determinate bevande non alcoliche). A seconda del CFA il modo di procedere era molto diverso. Durante un controllo delle camere, il personale di sicurezza del CFA Giffers ha trovato nell'armadietto di una famiglia della frutta che, secondo il rapporto, è stata gettata nella spazzatura. Al CFA Sulgen, invece, la frutta era consentita. Nel CFA Boudry, molti richiedenti l'asilo si

sono lamentati del fatto che non era praticamente permesso portare cibo all'interno del CFA. La diversa gestione contraddice l'argomentazione secondo cui l'igiene giustifica la confisca degli alimenti.

91. **Non esiste una base giuridica (sufficiente) per la confisca degli alimenti. In ogni caso, nel CFA⁵¹ vanno ammessi prodotti alimentari e bevande analcoliche e messe a disposizione strutture di conservazione adeguate.**

f. Ulteriori misure di sicurezza

92. Oltre alle misure di sicurezza descritte finora, la Commissione ha osservato ulteriori misure di polizia eseguite da parte del personale di sicurezza privato. Da diversi rapporti risulta ad esempio che il personale di sicurezza non solo ha prelevato i telefoni cellulari dei richiedenti l'asilo, se sospettava che questi ultimi avessero effettuato registrazioni all'interno del CFA, ma ha anche visionato le foto e i video e ne ha cancellati alcuni. Un rapporto afferma che il personale di sicurezza ha osservato un veicolo sospetto sul parcheggio del CFA. Una pattuglia si è recata dalle due persone che erano a bordo del veicolo e ha registrato le loro generalità. In almeno due CFA, i collaboratori addetti alla sicurezza hanno effettuato dei test etilometrici per alcuni richiedenti l'asilo⁵². Secondo la Commissione, in tutte queste situazioni i collaboratori addetti alla sicurezza sono andati oltre le loro competenze. Non esistono basi giuridiche che giustifichino questo tipo di misure di sicurezza⁵³. Queste ultime sono infatti tipicamente riservate alla polizia.

⁵¹ La Commissione è consapevole del fatto che alcuni tipi di imballaggi (vetro, lattine di alluminio o di latta, ecc.) non sono consentiti a causa del rischio di ferire sé stessi o altri. Tuttavia, suggerisce di esaminare se esistono altre possibilità rispetto allo smaltimento di alimenti e bevande non alcoliche.

⁵² Il caso riguardava un richiedente l'asilo nel CFA Basilea. L'interessato aveva dato il suo consenso. Secondo il rapporto, il risultato del suo test etilometrico ha mostrato un valore di 2,05 per mille. Il personale di sicurezza del CFA Allschwil, ha dichiarato di effettuare test etilometrici sui richiedenti l'asilo se vi erano indicazioni che lasciavano presumere un elevato consumo di alcol.

⁵³ Anche se fossero applicabili, il ZAG, non prevede tali misure di sicurezza. Né esistono direttive interne della SEM che prevedano tali misure di sicurezza. Le misure di polizia descritte, eseguite da personale di sicurezza privato, non sono coperte da alcuna base giuridica.

93. **La Commissione raccomanda alla SEM e ai fornitori di servizi di sicurezza di provvedere affinché il personale di sicurezza sia consapevole delle proprie competenze e sia chiaramente informato sulle misure (di polizia) che può o non può eseguire.**

g. Furti nel CFA

94. Per evitare i furti, nei CFA i richiedenti l'asilo sono costretti a portare sempre con sé gli oggetti di valore e soprattutto i telefoni cellulari. Nella maggior parte dei CFA erano disponibili armadietti con serratura o cassette di sicurezza. I lucchetti erano a pagamento o era necessario che il richiedente l'asilo versasse un deposito. Ciononostante, si sono verificati furti, soprattutto durante la ricarica dei telefoni cellulari o mentre i richiedenti si trovavano in fila per il cibo.

95. La Commissione ritiene che gli armadietti con serratura facciano parte della dotazione di base degli alloggi collettivi con dormitori condivisi. **Raccomanda che le serrature per gli armadietti facciano parte della dotazione di base e siano quindi fornite gratuitamente.**

h. Buoni esempi

96. La Commissione ha riscontrato alcuni buoni esempi nell'ambito delle misure di sicurezza:

- Al CFA Chiasso, era possibile ricaricare i telefoni cellulari all'interno di armadietti con serratura.
- Nel CFA Brugg c'era una stazione di ricarica per cellulari gestita da un richiedente l'asilo.
- Al CFA Allschwil, durante la perquisizione il personale di sicurezza non confiscava il cibo in barattoli di vetro, che poteva invece essere trasferito dal

richiedente l'asilo in un contenitore di plastica e portato al CFA.

- In alcuni CFA, la SEM e le società di sicurezza hanno rinunciato a trattenimenti di breve durata⁵⁴.

Altri buoni esempi:

- Presso il CFA Allschwil erano disponibili armadietti per la conservazione degli alimenti, anche in una cella frigorifera.
- Presso il CFA Allschwil, gli alimenti in barattoli di vetro e le bevande in lattine di alluminio potevano essere trasferiti in bottiglie o contenitori di plastica.

D. Suicidi, tentativi di suicidio, autolesionismo

97. La Commissione si è detta preoccupata del fatto che durante la maggior parte delle visite i richiedenti l'asilo le abbiano espresso pensieri suicidi. È a conoscenza di un suicidio, 16 casi di tentato suicidio, circa una dozzina di casi non chiari (tentato suicidio o autolesionismo) e diverse dozzine di casi di autolesionismo durante il periodo di riferimento.

a. Interventi

98. In occasione dei tentativi di suicidio, il personale di assistenza e sicurezza assume spesso un ruolo importante, poiché gli capita di dover prestare primo soccorso. In un caso concreto, un richiedente l'asilo si era arrampicato sulla ringhiera di una terrazza ed era pronto a saltare. Un collaboratore del personale di sicurezza della stessa madrelingua è riuscito a calmare l'interessato e a farlo tornare sulla terrazza. Un collaboratore

⁵⁴ Cfr. CNPT, Rapporto Centri federali d'asilo 2021-2022, n. marg.264.

ha salvato un richiedente l'asilo adolescente che si era impiccato nella tromba delle scale. Un collaboratore addetto all'assistenza ha raccontato di essere riuscito a trattenere un richiedente l'asilo che voleva buttarsi dalla finestra. Questi casi mostrano quanto possano essere impegnativi e stressanti i tentativi di suicidio per il personale del CFA e quanto sia fondamentale il lavoro di singoli collaboratori di sicurezza e assistenza in queste situazioni.

99. **La Commissione raccomanda alla SEM, nonché ai fornitori di servizi di assistenza e sicurezza, di garantire che i collaboratori abbiano accesso a un supporto psicologico a bassa soglia dopo un incidente di questo tipo.**

100. La Commissione è a conoscenza di alcuni casi in cui lo stesso richiedente l'asilo ha tentato il suicidio più volte nell'arco di alcuni giorni. Secondo la Commissione, questi casi dimostrano che è possibile migliorare la gestione dei richiedenti l'asilo suicidi.

101. In un caso, un richiedente l'asilo è stato portato in ospedale due volte nell'arco di sette giorni perché si era tagliato i polsi con una lametta nei bagni. L'uomo si era recato alla ricezione, chiedendo il trasferimento in un ospedale psichiatrico poco prima del primo tentativo di suicidio. La Commissione ritiene questo caso problematico. Se un richiedente l'asilo esprime con tale chiarezza il suo bisogno di aiuto, per i casi futuri andrebbe definita una procedura diversa e il personale andrebbe maggiormente sensibilizzato ai segnali di potenziale suicidio. La Commissione sottolinea che per questo tipo di situazioni

sono necessarie procedure chiaramente regolamentate.

b. Valutazione esterna

102. La SEM ha incaricato psicologi e medici di valutare la prevenzione del suicidio nei CFA della Svizzera occidentale. La Commissione fa riferimento ai risultati di questo rapporto, che sono congruenti con le proprie conclusioni e le completano. Accoglie inoltre con favore le 24 raccomandazioni formulate dagli esperti nell'ambito della prevenzione, dell'intervento e del follow-up (postvention) del suicidio⁵⁵.

103. Per integrare e rafforzare le raccomandazioni del rapporto di valutazione esterno, la Commissione formula le seguenti raccomandazioni alla SEM e ai fornitori di servizi di assistenza e sicurezza:

- **Devono definire una procedura chiara per i casi di rischio acuto di suicidio per ogni CFA e adottare misure affinché i collaboratori dei fornitori di servizi di assistenza, compresi i servizi sanitari e i fornitori di servizi di sicurezza, possano riconoscere meglio tali casi.**
- **Devono garantire che, in caso di rischio acuto di suicidio da parte di richiedenti l'asilo, venga chiamato uno/uno psichiatra d'urgenza o effettuato il ricovero in un ospedale psichiatrico o in un'altra struttura adeguata.**
- **In altre situazioni delicate (ad esempio, dopo che un richiedente l'asilo è tornato da un'emergenza psichiatrica in seguito a un tentativo di suicidio o gravi comportamenti autolesionistici oppure dopo una notifica di una decisione negativa nella procedura di asi-**

⁵⁵ Unisanté / CHUV, Prévention du suicide dans les centres fédéraux pour requérants d'asile de la région Suisse romande, Rapport du consortium de recherche Unisanté – DP – CHUV, dic. 2021 (disponibile in francese), pag. 50–52.

lo)⁵⁶ va garantito che l'interessato sia accompagnato da vicino da (singoli) collaboratori dei fornitori di servizi di assistenza o di sicurezza.

- Dopo suicidi, tentativi di suicidio e episodi di autolesionismo di richiedenti l'asilo, i responsabili devono condurre un colloquio con il personale interessato (chiarire i punti che sono andati bene, quelli da migliorare, ma anche come gestire lo stress).
- I fornitori di servizi di assistenza e sicurezza e la SEM devono fornire possibilità di sostegno ai loro collaboratori dopo situazioni di stress (in particolare dopo interventi in caso di tentativi di suicidio e suicidi).

104. Come primo passo occorre sensibilizzare, mediante misure appropriate, i responsabili dei fornitori di servizi di assistenza (compresi i servizi sanitari), dei fornitori di servizi di sicurezza e della SEM, e in seguito tutti i collaboratori, ai temi del suicidio, dei tentativi di suicidio, della prevenzione del suicidio e dell'autolesionismo da parte di richiedenti l'asilo.

c. Buoni esempi

105. La Commissione nel corso delle sue visite ha riscontrato alcuni buoni esempi nell'ambito della prevenzione del suicidio, dei tentativi di suicidio e dell'autolesionismo:

- Domande sulla salute mentale fanno parte della prima consultazione medica eseguita dal personale infermieristico nei CFA con una funzione procedurale.

- Le proposte avanzate dai richiedenti l'asilo sono state accolte e sostenute (p. es. fare sport, imparare le lingue, rendere le stanze più accoglienti, mantenere contatti sociali al di fuori del CFA, ecc.).

E. Dipendenze e patologie correlate

106. Numerosi collaboratori e alcuni richiedenti l'asilo hanno affermato che i comportamenti violenti o autolesionistici di richiedenti l'asilo sono spesso legati a tossicodipendenze. In genere si tratta di dipendenze da alcol, farmaci (soprattutto dal Pregabalin) o sostanze contemplate dalla legge sugli stupefacenti (LStup), in particolare canapa, cocaina o eroina. In diversi casi di violenza e di autolesionismo, vi sono indizi che la tossicodipendenza abbia svolto un ruolo importante.

107. La tossicodipendenza e il modo in cui viene affrontata dal personale (assistenza, sanità compresa, sicurezza e SEM) del CFA sono rilevanti anche per la prevenzione della violenza e del suicidio nonché per la frequenza dei comportamenti autolesivi. Al riguardo si è riscontrato un alto livello di consapevolezza, in particolare tra i dirigenti della SEM e il personale del servizio sanitario.

108. La SEM ha redatto, insieme ai medici partner della regione d'asilo Ticino e Svizzera centrale, delle raccomandazioni sulla prassi di somministrazione di medicinali in caso di tossicodipendenza dei richiedenti l'asilo nei CFA. Tuttavia, la Commissione non ha riscontrato un coordinamento né delle misure

⁵⁶ Di norma, la decisione della SEM viene comunicata tramite la rappresentanza legale (informazioni sul progetto di decisione). Cfr. anche CNPT, Rapporto Centri federali d'asilo 2021–2022, n. marg. 318.

repressive e di riduzione del danno né del lavoro tra il personale dei servizi di sicurezza e di quello sanitario, tantomeno un obiettivo comune di tale lavoro.

109. La Commissione raccomanda alla SEM di esaminare, in collaborazione con servizi specializzati o esperti, ulteriori misure nel settore della dipendenza e della tossicodipendenza presso i CFA. Si tratta in particolare di ridurre da un lato il danno per i richiedenti l'asilo interessati e dall'altro il rischio di violenza nei confronti di altri richiedenti l'asilo (e del personale).

110. Come primo passo, la SEM e i fornitori di servizi di assistenza e di sicurezza devono sensibilizzare i dirigenti e i collaboratori dei servizi sanitari e, in una fase successiva, tutti i collaboratori, in merito alla dipendenza, alla gestione delle malattie da dipendenza e agli argomenti connessi della prevenzione della violenza e del suicidio. A lungo termine, è necessario creare una comprensione collettiva dell'argomento e un approccio più coordinato tra tutti i collaboratori.

F. Misure disciplinari

111. Molti collaboratori della SEM e dei fornitori di servizi di assistenza e di sicurezza mettono in dubbio l'efficacia del sistema disciplinare esistente. Secondo loro comporta un elevato impegno amministrativo e, allo stesso tempo, spesso non ha alcun effetto sui richiedenti l'asilo che manifestano un grave comportamento scorretto ed iterativo. Il giorno in cui viene rifiutato di consegnare

la paghetta, possono sorgere conflitti. Allo stesso tempo, almeno in alcuni CFA, numerosi richiedenti l'asilo vengono sanzionati per comportamenti relativamente minori (in particolare per ritardi nel rientro di pochi minuti). Inoltre, le misure disciplinari sono attuate in modo incoerente.

112. La Commissione accoglie con favore il fatto che la SEM stia rivedendo il suo sistema disciplinare. L'attenzione dovrebbe essere focalizzata sulla sanzione di comportamenti gravemente scorretti che turbano pesantemente la coesistenza nel CFA e compromettono la sicurezza dei richiedenti l'asilo e del personale.

G. Vitto, prodotti alimentari

a. Preparazione all'interno del CFA o catering

113. Nei CFA in cui cuochi preparavano sul posto i pasti principali insieme ai richiedenti l'asilo⁵⁷, la qualità del cibo non è stata criticata oppure i richiedenti l'asilo hanno espresso la loro soddisfazione in merito. La Commissione approva quindi il fatto che la SEM stia implementando questo modello in sempre più CFA. Nei CFA in cui un servizio catering forniva pasti pronti da riscaldare, la qualità del cibo era invece spesso oggetto di critica⁵⁸.

114. La Commissione ha notato che in diversi CFA non esistono pasti speciali per i bambini piccoli. Numerosi genitori in diversi CFA hanno dichiarato di avere difficoltà a nutrire i propri figli con cibo sano e genuino, in quanto i bambini i rifiutavano o non consumavano i pasti del servizio catering.

⁵⁷ CFA Altstätten, CFA Basilea (durante una breve visita nell'aprile 2022, nuovo edificio), CFA Embrach, CFA Gläubenberg.

⁵⁸ Particolarmente sorprendenti sono state le numerose critiche dei richiedenti l'asilo presentate alla Commissione presso il CFA Zurigo e il CFA Balerna. Secondo un rapporto, circa 40 richiedenti l'asilo hanno rifiutato la cena. La Commissione è in grado di confermare la scarsa qualità del cibo in entrambi i CFA durante le rispettive visite.

115. La Commissione raccomanda alla SEM e ai fornitori di servizi di assistenza di permettere ai genitori richiedenti l'asilo di portare al CFA il proprio cibo per nutrire i loro bambini e di fornire loro strutture adatte per la sua conservazione.

b. Buon esempio

- Nel CFA Allschwil, dove vivono fino a 150 persone, i richiedenti l'asilo preparavano i propri pasti. Secondo la Commissione, si tratta di una buona pratica che rafforza l'autoefficacia dei richiedenti l'asilo in un ambiente fortemente eteronomo, dando loro allo stesso tempo un'attività da eseguire (pianificare i pasti, fare la spesa, cucinare) e promuovendo lo spirito di gruppo (alcuni richiedenti l'asilo invitavano altri a mangiare con loro).

